ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

**ARPAL**
**Direzione Scientifica**

OGGETTO: **V 447 Procedimento di Via Regionale volontaria relativo al progetto " Skymetro – Prolungamento della linea metropolitana in Val Bisagno " in comune di Genova (GE). Proponente: comune di Genova. Valutazione delle integrazioni trasmesse in data 22/02/2024 relative alla gestione terre e rocce da scavo.**

In riferimento alla nota di Regione Liguria del 22/02/2024 acquisita a prot ARPAL n. 5134 con la quale si comunicava la pubblicazione dei documenti integrativi relativi al procedimento in oggetto, personale dello scrivente Settore ha esaminato i seguenti elaborati revisionati nel mese di febbraio 2024 a seguito dei commenti ricevuti nella VIA :

- Studio di Impatto Ambientale – Relazione Generale (MGE1-PR-LV-AMB-COM – R-003-00 C );
- Studio di Impatto Ambientale – Progetto ambientale della cantierizzazione (MGE1-PR-LV-AMB-COM – R-001-00C);
- Studio di Impatto Ambientale – Censimento siti contaminati o potenzialmente contaminati (MGE1-PR-LV-AMB-COM – R-002-00B);

Dall'esame dei suddetti elaborati e da quanto riportato nel "Registro Osservazioni VIA con risposte" in relazione a quanto richiesto con la nostra precedente nota prot. ARPAL n. 2566 del 30/01/2024 si rileva quanto segue:

- Vengono confermati i quantitativi dei materiali prodotti che risultano essere stimati in **120.070 m$^3$** di materiale terrigeno e **59.163 m$^3$** di materiale da demolizione stimati in banco.
- Viene confermato il fabbisogno di **101.776 m$^3$** di materiale per rinterro che sarà approvvigionato da cave di prestito.
- Il documento "Sintesi non tecnica (MGE1-PR-LV-AMB-COM – R-008-00 C) non risulta essere stato aggiornato e pertanto riporta ancora quantitativi di materiali differenti dagli altri e pertanto non è stato valutato.
- È confermato che tutto il materiale di risulta, comprese le terre e rocce da scavo, sarà gestito come rifiuto speciale. In particolare è precisato che tali materiali verranno gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., e previa classificazione, saranno inviati ad idoneo impianto di recupero/smaltimento, privilegiando ove possibile il conferimento presso siti autorizzati al recupero, e solo secondariamente prevedendo lo smaltimento finale in discarica.
- Non risulta essere stata motivata la scelta di gestire tutte le terre e rocce da scavo prodotte in regime di rifiuti escludendo la possibilità di una loro gestione in regime di sottoprodotti, come richiesto nella nota Arpal sopracitata. In merito nel "Registro osservazioni viene solo riportato che "*si conferma la gestione dei materiali di risulta unicamente in qualità di rifiuto in considerazione dei quantitativi e delle caratteristiche del materiale".*

**Dipartimento Attività Produttive e Rischio**
**Tecnologico U.O. Controlli e Pareri Ambientali**
**Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani**
Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

- Sono state confermate le aree di stoccaggio del materiale indicate al punto 5.10 della relazione generale dove i rifiuti saranno posti in deposito temporaneo per essere caratterizzati (area CB01 presso capolinea Molassana e CB02 presso piastra di Genova est). **In merito si precisa che tali aree sono considerati "deposito temporaneo prima della raccolta" come definito dall'Art 183 lettera bb) del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii e regolamentato dall'Art 185bis dello stesso decreto e dall'Art. 23 del DPR 120/17 e dovranno essere ubicate esclusivamente in aree interne al cantiere.**
- Nelle versioni aggiornate della relazione generale (punto 9.1.5 - Misure di prevenzione e mitigazione del suolo) e del progetto ambientale della caratterizzazione (punto 5.1.2.1 - perdita del suolo) viene confermato lo scoticamento dello strato di terreno superficiale delle aree di cantiere ed è indicato il possibile riutilizzo del suolo asportato per la risistemazione dei luoghi al termine delle attività di costruzione, inoltre è riportato che per mantenere le condizioni di permeabilità originarie, si prevede di predisporre cumuli di accantonamento non più alti di 2,5- 3 m per evitare un eccessivo compattamento e che gli accantonamenti dovranno essere previsti in aree situate a distanza di sicurezza da zone soggette a inquinamento potenziale. Viene inoltre precisato che "nel caso di aree verdi particolarmente soggette all'alterazione dello stato preesistente si prevede l'esecuzione di indagini ambientali ante e post operam in modo da garantire la qualità delle terre e delle aree da restituire".
  In merito si sottolinea che non è stato quantificato il materiale proveniente da scotico, non sono stati effettuati in fase progettuale dei campionamenti finalizzati alla caratterizzazione ambientale del suolo oggetto di scotico che attesti il rispetto dei limiti CSC di cui alla colonna A o B della tabella 1 Allegato 5 titolo V Parte IV del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in base alla destinazione urbanistica d'uso dell'area o ai valori di fondo naturali e non risulta essere stato redatto il Progetto preliminare di riutilizzo in sito delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al DPR 120/2017 art. 24c. 3 come richiesto nella nostra precedente nota.
  **Pertanto, in mancanza di tale elaborato previsto, dall'art 24 c. 3 del DPR 120/17, per il caso di riutilizzo in sito in opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA) anche il terreno di scotico sarà gestito come rifiuto ed inviato ad impianti di recupero o smaltimento previa analisi di classificazione. Ne consegue che anche il deposito di tale materiale si configura pertanto come deposito temporaneo di rifiuti che dovrà essere ubicato in area interna al cantiere di produzione e gestito secondo quanto previsto dall'art. 185bis del D. Lgs 152/06 e dall'art. 23 del DPR 120/17.**

- In merito alle possibili interferenza dell'opera con i siti sottoposti a procedimento di bonifica ai sensi del Titolo V Parte IV del D.lgs 152/06, si comunica che il Comune di Genova con nota della Direzione Mobilità n. 98824 del 23/02/2024 (acquisita a prot. ARPAL n. 5352 del 23.02.2024) ha richiesto ad Arpal un parere ai sensi dell'art. 242ter del TUA. Lo scrivente Settore ha riscontrato con nota prot. n. 6117 del 01.03.2024 rappresentando la necessità di chiarimenti per poter esprimere la propria valutazione.
  Rispetto all'interazione con la falda, si prende atto di quanto indicato nella relazione, ovvero che l'attuale profondità delle fondazioni dei piloni prevista a progetto non intercetta la falda. Si coglie l'occasione di rappresentare che, considerata l'estensione lineare dell'opera e il fatto che la falda del bacino idrografico del Bisagno non risulta compiutamente indagata lungo

**Dipartimento Attività Produttive e Rischio**
**Tecnologico U.O. Controlli e Pareri Ambientali**
**Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani**
Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

l'asse interessato dai lavori, particolare attenzione dovrà essere posta alla caratterizzazione di tale matrice ai fini della corretta gestione delle acque di aggottamento in fase di cantiere.

In conclusione, alla luce degli elementi più sopra espressi, si auspica che in fase esecutiva possa essere operata la caratterizzazione volta a mettere in atto una minimizzazione della produzione dei rifiuti, in particolar modo con il riutilizzo in sito dello scotico.

A tal fine si rammenta che nel caso di scavi ubicati all'interno di aree soggette a procedimento di bonifica, nel caso si opti per un riutilizzo in sito delle terre e rocce scavate, occorre applicare quanto stabilito dagli artt. 25 e 26, oltre a quanto previsto dall'art. 24, del DPR 120/17.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

**La Responsabile del Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani**
*D.ssa Serena Clara Recagno*

Firmato digitalmente da
**Serena Clara Recagno**
O = ARPAL
C = IT

Estensori: Antola/Stangotto

**Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico U.O. Controlli e Pareri Ambientali**
**Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani**
Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001